



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

PROPOSTA DI LEGGE n.256 del 30.1.2007

D'iniziativa dei Consiglieri

Cristina Morelli

Carlo Vasconi

Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n.18 del 21 giugno 1999.

Presentata il 26 gennaio 2007

RELAZIONE

Il termine “Sviluppo Sostenibile” è apparso sull’arena politica essenzialmente nel 1987 con il Rapporto della Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo, nota come Commissione Brundtland dal nome della presidente, la norvegese Gro Harlem Brundtland. Pur se dai contorni concettuali ancora vaghi, tale termine sembrava adatto a cambiare e riconciliare gli esiti del dibattito, maturato all’interno delle Nazioni Unite, sulle politiche dello sviluppo e su quelle dell’ambiente.

Da quel momento in poi, la “questione ambientale” diventa un tema politico prioritario e mette in discussione la visione fortemente centrista dei tradizionali modelli di sviluppo, quella basata sulla superiorità dell’uomo rispetto alla natura.

Cresce così, la consapevolezza della globalizzazione del rischio ambientale come minaccia alla sopravvivenza dello stesso genere umano.

La Commissione Brundtland definisce sviluppo sostenibile come :

- *uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni;*
- *un processo nel quale lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico ed il cambiamento istituzionale sono tutti in armonia ed accrescono le potenzialità presenti e future per il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni umani.*

Questi concetti implicano consapevolezza degli attori, decisioni strategiche ed azioni adeguate per utilizzare, mantenere e tramandare le risorse disponibili alle future generazioni affinché esse governino saggiamente tale eredità (patrimonio ambientale), riducendo progressivamente i deficit ambientali che potrebbero rappresentare un fardello ed una minaccia per la posterità.

Gli acquisti verdi – Green Public Procurement – sono uno degli strumenti principali che gli enti locali e la Pubblica Amministrazione hanno a disposizione per mettere in atto strategie di sviluppo sostenibile mirate a ridurre gli impatti ambientali dei processi di consumo e produzione, attraverso una gestione più responsabile delle risorse naturali e dei rifiuti.

Per GPP si intende un sistema di acquisto – prodotti e servizi – effettuati dalla Pubblica Amministrazione considerando tra i tradizionali fattori di scelta, anche gli aspetti ambientali.

Lo Stato in Italia rappresenta uno dei maggiori acquirenti presenti sul mercato, acquistando per un valore pari al 17% del PIL. Questa posizione di rilievo costituisce un potere di acquisto che, se veicolato, attraverso il GPP, su prodotti a ridotto impatto ambientale, può costituire la forza di mercato in grado di influenzare le imprese verso la produzione di beni con migliori prestazioni ambientali.

In Italia, come del resto nell’Unione Europea, non esiste un quadro normativo specifico per le attività di GPP anche se è possibile trovare riferimenti ai criteri ecologici all’interno di testi normativi.

Nonostante questo esiguo quadro normativo, con la proposta di modifica della legge regionale n.18/99 si intende introdurre l’adozione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di servizi e forniture, secondo modalità esplicitate che tengano conto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.

Inoltre, al fine di ottemperare al disposto del Decreto Legislativo 22/97 in materia di percentuale della raccolta differenziata e alla direttiva comunitaria, è opportuno incentivare ogni possibile forma di raccolta differenziata dei rifiuti, a partire da quelli prodotti nei locali di proprietà o in

concessione d'uso della Regione Liguria, delle Province ed i Comuni, gli Enti, Istituti, Aziende o Amministrazioni soggette a vigilanza dei suddetti enti.

I dati dell'Arpal relativi al 2005 per il 94% dei Comuni liguri rivelano che è calata la quota di raccolta differenziata, ferma nel 2005 al 16,27% del totale dei rifiuti urbani, quasi due punti percentuali in meno del 2004.

Il trend quindi è negativo, e bisogna invertire questo dato anche per scongiurare il Commissario ad acta per la gestione dei rifiuti urbani per tutti i Comuni che non raggiungeranno elevati obiettivi di raccolta differenziata.

L'obiettivo della modifica dell'articolo 36 della legge regionale n.18/99 è proprio quello di mettere a disposizione uno strumento per definire le procedure d'acquisto non solo sulla base del costo monetario del prodotto/servizio ma anche sulla base degli impatti ambientali che questi possono avere nel corso del loro ciclo di vita e orientare gli acquisti verso prodotti compatibili con l'ambiente.

Articolo unico **(Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 21 giugno 1999, n.18)**

il comma 2. dell'articolo 36 della legge regionale 21 giugno 1999, n.18 è così riscritto :

2. a) La Regione, le Province ed i Comuni, gli Enti, Istituti, Aziende o Amministrazioni soggette a vigilanza dei suddetti enti, nella predisposizione di capitolati e gare di appalto per il rifornimento di beni e prodotti, dovrà essere garantita una quota di approvvigionamento dei beni e servizi fabbricati con materie riciclate o prodotti a basso impatto ambientale secondo criteri assimilabili ai requisiti del marchio ecolabel o marchio europeo equipollente nella misura non inferiore al 60% del proprio fabbisogno .

I medesimi soggetti hanno l'obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, toner, cartucce, prodotti all'interno dei locali di proprietà o in concessione d'uso.

b) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvederà ad emanare le linee guida per l'attuazione di cui alla lettera a).